



REGOLAMENTO ISCRIZIONE ALLE SEZIONI E CLASSI PRIME DELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

PREMESSA

1. Le iscrizioni possono effettuarsi nei tempi e con le modalità previsti dalla circolare ministeriale emanata annualmente dal MIUR e disciplinante la presente materia.
2. Il Dirigente Scolastico, su parere conforme del Consiglio d'Istituto, nei casi di alunni portatori di handicap, bisogni educativi speciali o stranieri, al fine di costituire classi o sezioni equilibrate nel rispetto dei criteri per la formazione delle classi prime stabiliti dal presente regolamento, può derogare alle norme sull'assegnazione degli alunni ai plessi.
3. Il Consiglio d'Istituto, dopo la scadenza del termine delle iscrizioni, sentito se opportuno il parere non vincolante del Collegio Docenti, in forza delle competenze attribuite dalla normativa e in particolare dal D. Lgv. 297/1994, dal D.P.R. 275/1999 e dal D. Lgv. 165/2001, tenendo conto:
 - delle richieste delle famiglie;
 - delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale;
 - della programmazione territoriale dell'offerta formativa;
 - della normativa sulla formazione delle classi e di quella in materia di igiene e sicurezza,
 delibera sul numero di classi da attivare in ogni plesso scolastico facente parte dell'Istituto Comprensivo e sul quadro orario delle singole classi.
4. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) con la presentazione della domanda d'iscrizione accettano il presente Regolamento d'iscrizione e, successivamente con l'iscrizione del figlio, accettano i diversi Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Istituto Comprensivo.

SCUOLA INFANZIA

1. La normativa vigente prevede che possano iscriversi alla scuola dell'infanzia i bambini che compiano tre anni entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento; possono inoltre iscriversi i bambini che compiano i tre anni entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Le domande d'iscrizione devono essere effettuate utilizzando il modello per l'iscrizione e il modello per la graduatoria (all. 1 e 2) predisposti dall'Istituto.

3. Scaduti i termini per le iscrizioni, nell'ipotesi non sia possibile soddisfare tutte le domande, verranno formate tre distinte graduatorie:

- 1) Una comprendente i bambini residenti a Soliera nati entro il 31 dicembre, ordinati in base ai punteggi dell'allegato 2 e, in caso di parità, al successivo sorteggio;
- 2) Una seconda comprendente i bambini residenti a Soliera nati dal 1 gennaio al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ordinati in base ai punteggi dell'allegato 2 e, in caso di parità, al successivo sorteggio;
- 3) Una terza per i bambini non residenti nel comune di Soliera.

4. I bambini in situazione di handicap, quelli orfani di entrambi i genitori, quelli in adozione o in affido, hanno precedenza assoluta nell'accoglimento della domanda d'iscrizione, sempre con il limite di cui al punto 2 della premessa.

I bambini della prima graduatoria hanno precedenza, ai fini dell'accoglimento delle domande d'iscrizione, rispetto a quelli della seconda e della terza.

Le domande dei bambini della prima graduatoria, secondo l'ordine nella stessa, sono accolte fino all'esaurimento dei posti disponibili, determinati secondo la normativa vigente, l'organico assegnato e le norme sulla sicurezza.

I bambini, le cui domande non hanno trovato accoglimento, vanno a formare una lista d'attesa, sempre secondo l'ordine in graduatoria, alla quale si attinge nell'ipotesi in cui si liberino dei posti.

Le domande di iscrizione dei bambini non residenti nel Comune di Soliera saranno accolte solo dopo aver esaurito le due graduatorie dei residenti. In caso di posti disponibili, si procederà a stilare una graduatoria secondo i criteri previsti per i residenti nel Comune di Soliera.

5. Scelta del plesso. Nella domanda d'iscrizione è possibile indicare la scuola dell'infanzia preferita (Bixio o Muratori). Determinato il numero di posti per ogni scuola, in caso di domande in eccesso, l'assegnazione al plesso è effettuata secondo le seguenti regole.

I bambini in situazione di handicap, quelli orfani di entrambi i genitori, quelli in adozione o in affido hanno precedenza assoluta nell'accoglimento della domanda d'iscrizione, sempre con il limite di cui al punto 2 della premessa.

I bambini, che hanno un fratello o una sorella che già frequenta il plesso prescelto dalla famiglia nell'anno scolastico per cui sono effettuate le iscrizioni, hanno precedenza.

Per determinare gli altri bambini assegnati al plesso, nei limiti di numero stabilito dal Consiglio d'istituto, si procede a pubblico sorteggio rispettando i parametri fissati per la formazione delle sezioni (maschi e femmine, italiani e stranieri, anticipatari, presenza di bambini in situazione di handicap o terapia specialistica).

6. Le domande d'iscrizione presentate fuori termine, di cui fa fede il protocollo dell'Istituto Comprensivo, sono poste in coda alla graduatoria di pertinenza, cioè quella a cui si ha diritto di iscriversi secondo le suddette norme (prima, seconda e terza graduatoria) e saranno accolte seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

7. Le famiglie che, alla scadenza del termine per l'iscrizione, non risiedono nel Comune di Soliera, ma abbiano già avviato la pratica di trasferimento della propria residenza in detto Comune, possono presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio allo scopo di essere ugualmente inseriti in graduatoria.

I bambini, le cui famiglie, pur non avendo la residenza nel Comune di Soliera, abbiano il domicilio e la dimora abituale nel medesimo Comune a causa del sisma del maggio 2012, sono parificati ai residenti.

8. Scaduto il termine per le iscrizioni, la Commissione competente, formata dai due docenti referenti di plesso, due genitori nominati dal Consiglio d'Istituto, un assistente amministrativo e un rappresentante del Comune di Soliera, procederà alla redazione delle graduatorie provvisorie secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate all'albo, dandone avviso sul sito internet della scuola.

Dalla data di scadenza delle iscrizioni non sono prese in considerazione documentazioni integrative determinanti punteggi aggiuntivi.

I genitori, che ne abbiano interesse, possono presentare ricorso all'Istituto entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. La Commissione procede ad esaminare i ricorsi presentati e a deliberare sul merito degli stessi.

Esaminati gli eventuali ricorsi, la Commissione procede alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Per decidere su casi controversi, incerti o non previsti dal presente regolamento, la Commissione può rimettere a maggioranza la decisione al Consiglio d'Istituto.

9. Controlli. La commissione procede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni dei genitori contenute nei moduli d'iscrizione, così come previsto dall'art. 71 del DPR n. 445 del 2000.

I controlli riguarderanno:

- il 10% delle domande presentate e accolte, individuate mediante sorteggio;
- le ulteriori domande presentate ed accolte, secondo l'insindacabile scelta della commissione.

Qualora, dai controlli effettuati, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai genitori nella domanda d'iscrizione e dell'allegato modulo, ai sensi dell'art.75 del DPR 445/2000 la domanda verrà collocata all'ultimo posto di tutte e tre le graduatorie. Inoltre, salvo i casi di errori involontari o ininfluenti sul punteggio, coloro che hanno dichiarato il falso sono segnalati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 76 dello stesso DPR 445/2000 potendo essere soggetti alle sanzioni civili e penali ivi previste.

10. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", per la scuola dell'infanzia la **mancata regolarizzazione della situazione vaccinale**, di cui allo stesso articolo del predetto decreto legge, comporta la decadenza dall'iscrizione.

SCUOLA PRIMARIA

11. Devono essere iscritti alla scuola primaria, secondo la normativa vigente, i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Possono, inoltre, essere iscritti alla scuola primaria, i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

12. Nella domanda d'iscrizione possono essere indicate tre scuole:

- La prima è obbligatoria ed è quella preferita dalla famiglia. Nella domanda devono essere indicati i modelli orari desiderati in ordine decrescente;
- La seconda e la terza scuola sono facoltative e sono prese in considerazione solo nel caso non possa essere soddisfatta la prima richiesta.

Le famiglie devono compilare, nella domanda d'iscrizione, ogni parte utile per l'assegnazione dei punti ai fini della redazione della graduatoria. I punteggi saranno attribuiti secondo i modelli allegati (all. 3 e 4).

13. Scaduti i termini per le iscrizioni, nell'ipotesi non sia possibile soddisfare tutte le domande secondo le richieste effettuate dalle famiglie, saranno predisposte delle graduatorie, una per ogni plesso e, in caso di più modelli orari, una per ogni modulo orario (24, 27, 30, 40 ore). Nell'ipotesi non possa essere soddisfatta la prima richiesta della famiglia, si verificherà se sia possibile soddisfare la seconda richiesta e così di seguito. Resta fermo che tutte le domande d'iscrizione dei residenti del Comune di Soliera, anche se non nella prima preferenza, saranno accolte.

L'accoglimento delle domande sarà determinato scorrendo l'ordine della graduatoria.

Provvederà alla redazione delle graduatorie, secondo le disposizioni del presente regolamento, la Commissione competente, nominata dal Consiglio d'Istituto e formata da due genitori, due docenti, un assistente amministrativo e un rappresentante del Comune di Soliera.

Il numero di bambini stranieri per classe è determinato, se possibile, nel rispetto del limite previsto dalla normativa (30%). In caso di domande in eccesso nel plesso, per determinare gli alunni stranieri che sono assegnati al plesso si segue la loro posizione in graduatoria.

L'iscrizione al modello orario delle 40 ore (tempo pieno) comporta l'impegno delle famiglie di lasciare, di norma, il figlio alla mensa, che è attività didattica obbligatoria a tutti gli effetti. L'autorizzazione, temporanea o permanente, a non frequentare la mensa è rilasciata dal Dirigente Scolastico, su domanda dei genitori (all. 5), per ragioni di particolare rilevanza. Le autorizzazioni saltuarie a non frequentare il tempo mensa, invece, su richiesta dei genitori per motivi occasionali, sono concordate con i docenti secondo le regole del singolo plesso.

14. I bambini in situazione di handicap e quelli segnalati ai servizi sociali, se residenti, hanno precedenza assoluta nell'accoglimento della domanda d'iscrizione, sempre con il limite di cui al punto 2 della premessa.

I bambini, che hanno un fratello o una sorella che già frequenta il plesso prescelto dalla famiglia nell'anno scolastico per cui sono effettuate le iscrizioni, hanno precedenza in graduatoria indipendentemente dal punteggio, scegliendo il medesimo modello orario. Tale precedenza, tuttavia, in caso sia stato scelto un plesso fuori stradario, sussiste solo nel caso in cui la scelta della scuola da parte della famiglia, per il fratello e la sorella già frequentanti, non sia stata fatta volontariamente dai genitori, ma imposta dall'Istituto o perché il modello orario prescelto non era attivato nella scuola assegnata secondo lo stradario; rimane comunque la priorità nella graduatoria dei non residenti.

I bambini, per i quali è stato prescelto dai genitori il plesso attribuito secondo lo stradario (all. 6), predisposto dall'Istituto in collaborazione con il Comune di Soliera, hanno precedenza in graduatoria indipendentemente dal punteggio rispetto ai bambini iscritti nel medesimo plesso, ma provenienti da residenza fuori stradario, con l'eccezione di cui ai commi precedente e seguente.

I bambini, per i quali è stato scelto dalla famiglia un plesso fuori stradario che presenta un modello orario che non verrà attivato nell'anno scolastico per cui si effettua l'iscrizione presso la scuola alla quale sarebbero destinati secondo lo stradario, sono inseriti nella graduatoria, relativa al plesso e al modello orario prescelti, secondo il proprio punteggio e non vale nei loro confronti la preferenza attribuita ai residenti secondo lo stradario.

In caso di parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata mediante sorteggio.

In caso di eccesso di domande di iscrizione alla scuola Battisti, i bambini residenti nella frazione di Sozzigalli hanno precedenza rispetto a quelli residenti nella frazione di Secchia, così come risulta dallo stradario.

15. Le domande di iscrizione dei bambini non residenti nel Comune di Soliera saranno accolte solo dopo aver esaurito le graduatorie dei residenti. In caso di posti disponibili, si procederà a stilare una graduatoria secondo i criteri previsti per i residenti nel Comune di Soliera. Gli alunni provenienti dalle scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo, anche se non residenti nel Comune di Soliera, sono parificati ai residenti per continuità didattica.

16. Le domande d'iscrizione presentate fuori termine, di cui fa fede il protocollo dell'Istituto Comprensivo, sono poste in coda alla graduatoria di pertinenza e saranno accolte seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e in base ai posti disponibili nei diversi plessi.

Le famiglie che, alla scadenza del termine per l'iscrizione, non risiedono nel Comune di Soliera, ma abbiano già avviato la pratica di trasferimento della propria residenza in detto Comune, possono presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio allo scopo di essere ugualmente inseriti in graduatoria.

I bambini, le cui famiglie, pur non avendo la residenza nel Comune di Soliera, abbiano il domicilio e la dimora abituale nel medesimo Comune a causa del sisma del maggio 2012, sono parificati ai residenti, rilevando, ai fini dello stradario, la località in cui dimorano.

17. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate all'albo e sul sito internet della scuola.

Dalla data di scadenza delle iscrizioni non sono prese in considerazione documentazioni integrative determinanti punteggi aggiuntivi.

I genitori, che ne abbiano interesse, possono presentare ricorso all'Istituto entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. La Commissione procede ad esaminare i ricorsi presentati e a deliberare sul merito degli stessi.

Esaminati gli eventuali ricorsi, la Commissione procede alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Per decidere su casi controversi, incerti o non previsti dal presente regolamento, la Commissione può rimettere a maggioranza la decisione al Consiglio d'Istituto.

18. Controlli. La commissione procede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni dei genitori contenute nei moduli d'iscrizione, così come previsto dall'art.71 del DPR n. 445 del 2000.

I controlli riguarderanno:

- il 10% delle domande presentate e accolte, individuate mediante sorteggio;
- le ulteriori domande presentate ed accolte, secondo l'insindacabile scelta della commissione.

Qualora, dai controlli effettuati, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai genitori nella domanda d'iscrizione e dell'allegato modulo, ai sensi dell'art.75 del DPR 445/2000, la domanda verrà collocata all'ultimo posto della graduatoria. Inoltre, salvo i casi di errori involontari o ininfluenti sul punteggio, coloro che hanno dichiarato il falso sono segnalati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 76 dello stesso DPR 445/2000 potendo essere soggetti alle sanzioni civili e penali ivi previste.

19. I genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale devono presentare comunicazione preventiva all'Istituto Comprensivo se residenti nel Comune di Soliera, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno/a, il quale annualmente dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

20. Secondo la normativa vigente, devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l'idoneità a tale classe.

21. Nell'Istituto è attivato solamente il modello orario di trenta ore con bilinguismo (inglese e francese).

22. Secondo l'esperienza degli ultimi anni, non è mai stato necessario stilare una graduatoria degli iscritti residenti, stante la disponibilità di posti per soddisfare tutte queste domande.

23. Le domande d'iscrizione dei ragazzi non residenti nel Comune di Soliera sono accolte solo se la capienza dell'edificio scolastico e le norme sulla sicurezza lo permettano. In caso le domande siano superiori ai posti disponibili, si procede a sorteggio.

24. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo, anche se non residenti nel Comune di Soliera, sono parificati ai residenti per continuità didattica.

Le famiglie che, alla scadenza del termine per l'iscrizione, non risiedono nel Comune di Soliera, ma abbiano già avviato la pratica di trasferimento della propria residenza in detto Comune, possono presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio allo scopo di essere considerati alla stregua dei residenti.

I bambini, le cui famiglie, pur non avendo la residenza nel Comune di Soliera, abbiano il domicilio e la dimora abituale nel medesimo Comune a causa del sisma del maggio 2012, sono parificati ai residenti.

25. I genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale devono presentare comunicazione preventiva all'Istituto Comprensivo se residenti nel Comune di Soliera, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno/a, il quale annualmente dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI (INFANZIA) E DELLE CLASSI (PRIMARIA E SECONDARIA)

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgv. 16 aprile 1994, n. 297, il Collegio Docenti dell'Istituto comprensivo di Soliera ha proposto al Dirigente Scolastico i seguenti criteri per la formazione delle sezioni e delle classi prime:

1. Classi miste, omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno per ambito sociale, etnico e culturale.
2. Mantenimento di piccoli gruppi di alunni provenienti dalla medesima sezione o classe, su indicazione degli insegnanti dell'ordine precedente, soprattutto per garantire la continuità di relazioni positive; si interverrà nel caso contrario se, sempre sentiti gli insegnanti, sarà opportuno spezzare dinamiche negative consolidate.
3. Alunni certificati: per i casi di handicap grave / gravissimo si raccomanda l'inserimento singolo, possibilmente in classi poco numerose. Non inserire più di 2 alunni certificati per classe.

4. Gli alunni ripetenti rimangono nel medesimo corso, salvo casi di incompatibilità (fratelli, altri casi problematici, ecc.). Se non si può formare la classe prima di quel corso, il ripetente viene assegnato alla classe che oggettivamente presenta meno problematiche.
5. Favorire l'integrazione di alunni appartenenti a diverse etnie e culture distribuendoli nel maggior numero possibile di classi, in modo da promuovere una reale integrazione in rapporto ai residenti, nel rispetto del limite del 30% fissato dalla normativa; in caso di un numero maggiore di iscritti, i bambini stranieri saranno distribuiti proporzionalmente nelle diverse classi.
6. I gemelli e i fratelli di regola sono iscritti in sezioni o classi diverse salvo si formi una sola classe nel plesso prescelto.
7. Attribuire alle sezioni e classi prime, formate secondo i precedenti criteri, la lettera del corso per pubblico sorteggio, al fine di garantire la massima trasparenza e la parità di trattamento
8. Una volta formate i gruppi classe e attribuiti alle sezioni, non si procede allo spostamento di alunni da una classe all'altra o da un plesso all'altro se non per gravissimi motivi su parere positivo della Commissione formazione classi, sentito il Dirigente Scolastico. La Commissione può rimettere, a maggioranza, la decisione al Consiglio d'Istituto.

Inoltre il Collegio ha suggerito:

- Di assegnare alle sezioni dell'Infanzia e alle classi prime a tempo pieno della Primaria almeno un insegnante di ruolo nel rispetto comunque della continuità didattica;
- Di favorire e implementare gli incontri tra i membri della commissione che formulano la proposta delle sezioni/classi e gli insegnanti dell'ordine precedente, che già conoscono gli alunni, al fine di una migliore applicazione dei criteri suddetti;
- Di attribuire al Dirigente scolastico, su parere della Commissione formazione classi e del Consiglio d'Istituto, la possibilità di derogare ai suddetti criteri in situazioni particolari e motivate.
- Di accogliere eventuali richieste delle famiglie, avanzate al momento dell'iscrizione o comunque prima della formazione delle classi, solo se compatibili con i criteri suddetti.

CRITERI PER L'INSERIMENTO DI NUOVI ALUNNI NELLE SEZIONI (INFANZIA) E NELLE CLASSI (PRIMARIA E SECONDARIA) GIÀ COSTITUITE

L'apposita Commissione, nominata dal Collegio docenti, sentito il Dirigente Scolastico, inserirà i nuovi alunni applicando i criteri sopra enunciati per la formazione delle classi. Valuterà inoltre ogni altro utile elemento a giudizio della Commissione per un proficuo inserimento dell'alunno come, a titolo esemplificativo: dinamiche positive o negative all'interno della classe, precedente inserimento di altri alunni ecc.

La Commissione, in casi particolari, può rimettere a maggioranza la decisione al Consiglio d'Istituto.

Resta sempre valido il principio che non si procede allo spostamento di alunni da una classe all'altra o da un plesso all'altro se non per gravissimi motivi su parere positivo della Commissione per l'inserimento di nuovi alunni, sentito il Dirigente Scolastico. La Commissione può rimettere, a maggioranza, la decisione al Consiglio d'Istituto.